Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Lunedì, 24 dicembre 1934 - Anno XIII — Numero 301

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio de' periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . Pag. 5822

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1934, n. 2022.
Autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti . . . . . Pag. 5823

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2023.
Imposizione di speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati . . . . Pag. 5824

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2024.
Modificazioni al regime doganale dei motocicli, delle parti staccate di motocicli e di velocipedi, nonchè degli acidi cresilico e fenico, della carta da parati e dei bottoni di madreperla. Pag. 5825

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2025.
Importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica . . . . Pag. 5825

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 2026.
Modifiche al R. decreto 20 settembre 1928, n. 3279, sulla gestione delle spese militari in Tripolitania e Cirenaica. Pag. 5826

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934, n. 2027.
Soppressione del R. Vice consolato in Sète, ed istituzione di un R. Consolato in Montpellier con giurisdizione sui dipartimenti di Hérault, Gard, Lozére e Aveyron . . . . Pag. 5826

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2028.
Modificazioni ai vigenti ordinamenti del personale e dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . Pag. 5827

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 2029.
Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Agnone . . . . Pag. 5827

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2030.
Approvazione del nuovo statuto della Società letteraria di Verona . . . . Pag. 5830

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2031.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia etrusca di Cortona . . . . Pag. 5830

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.
Determinazione, per l'anno 1935, delle quote per tessera e contributi associativi a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria . . . . Pag. 5830

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1934.
Divieto di importazione delle pietre preziose . . Pag. 5830

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5831

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, che modifica il ruolo unificato dell'Ufficio dei trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero. Pag. 5832

Ministero di grazia e giustizia:

R. decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, contenente modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. Pag. 5832

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re . Pag. 5832

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle Ferrovie del Monferrato . . . . Pag. 5832

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5832

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 5832

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per 45 posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa e per 50 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza . . . . . . Pag. 5833

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per posti nei vari ruoli di ragioneria . . . . Pag. 5833

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 18 posti di volontario negli Uffici esterni del Tesoro . . . . Pag. 5833

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 18 posti di alunno in prova degli Uffici esterni del Tesoro . . Pag. 5833

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 170 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . . Pag. 5833

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 140 posti di alunno d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . . Pag. 5834

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 50 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari . . . . Pag. 5834

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 60 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici del registro . Pag. 5834

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di alunno d'ordine in prova nelle Conservatorie delle ipoteche. Pag. 5834

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 3 posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette . . . . Pag. 5834

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 100 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette . . . . Pag. 5834

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 20 posti di ufficiale tecnico in prova delle imposte di produzione. Pag. 5835

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 20 posti di ingegnere in prova dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . Pag. 5835

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di volontario nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . Pag. 5835

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 60 posti di disegnatore o di computista in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . Pag. 5835

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 6 posti di vice segretario nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . Pag. 5835

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di applicato tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . Pag. 5835

Ministero dell'educazione nazionale: Graduatoria del concorso a 25 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 5836

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 23 giugno 1934-XII, sulla proposta del Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 giugno 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Rosa Pasquale fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 21 giugno 1934-XII sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° maggio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Diodati Alberto fu Gaetano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 maggio 1934-XII, sulla proposta del Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 18 dicembre 1902, 12 settembre 1920 e 21 settembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Fassio Gionata fu Secondo.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 21 giugno 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 21 agosto 1924 e 31 dicembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Neri Mario di Girolamo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 10 maggio e San Rossore 23 giugno 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, e del Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 30 maggio 1912 e 13 settembre 1918, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Parisi Pasquale fu Domenico.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 19 aprile e 4 giugno 1934-XII, sulla proposta del Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 2 marzo 1922 e 25 ottobre 1932, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Voce Angelo di Francesco.

(10526)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1934, n. **2022**.

Autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Reale 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;

Ritenuta altresì l'opportunità di assumere a cura dello Stato, attese le condizioni finanziarie di alcuni Enti locali, l'esecuzione di opere di loro competenza che rivestono carattere di particolare importanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, comprese quelle indicate negli articoli seguenti del presente decreto-legge e in aggiunta a quella di cui al R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà, con propri decreti, l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere.

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000.000, per provvedere a norma delle vigenti disposizioni, ai lavori più urgenti per la sistemazione idraulica del fiume Tartaro-Canalbianco-Po di Levante nelle provincie di Verona e Rovigo.

Detti lavori, da eseguirsi a cura dello Stato, sono dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 3.000.000, per lavori di completamento del Canale di S. Niccolò Medelana (provincia di Ferrara) nell'interesse della navigazione del Volano.

Art. 4.

È autorizzata, a cura dello Stato, la prosecuzione dei lavori di costruzione del Canale « Migliarino-Ostellato-Valle Lepri-Nuovo Pallotta » per la navigazione del tronco inferiore del Volano per Comacchio a porto Garibaldi in provincia di Ferrara, in base alle norme di cui all'art. 3 del R. decreto 18 giugno 1932, n. 756.

Art. 5.

Nella spesa occorrente per la costruzione del nuovo ospedale policlinico di Modena, lo Stato contribuirà nella misura del 50 %. Il contributo non potrà in ogni caso superare la somma di L. 3.000.000.

La convenzione che sarà stipulata fra lo Stato e gli Enti interessati sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per l'interno e col Ministro per l'educazione nazionale.

Alle espropriazioni occorrenti per l'opera si applicheranno le norme dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1034.

Art. 6.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento dell'abitato di Forlì, nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel sobborgo S. Martino in Strada, lo Stato concorrerà con la somma di L. 2.300.000.

Con apposita convenzione, da stipularsi tra lo Stato e il Comune, saranno stabilite le modalità riflettenti la vigilanza sulla esecuzione delle opere e per l'erogazione della somma predetta.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'accordo con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Per la sistemazione delle famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni in conseguenza dei lavori di risanamento di cui al 1° comma, è autorizzata la costruzione nel comune di Forlì, a cura dello Stato, di alloggi popolari, per l'importo di L. 2.700.000.

Quanto occorra per determinare l'Ente, al quale, ultimata la costruzione, le case saranno attribuite, e stabilire le modalità per l'attribuzione e la gestione, sarà disposto con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

Nella spesa per risanamento della città di Reggio Emilia, lo Stato contribuirà entro il limite massimo di L. 3.000.000.

Con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato ed il Comune saranno stabilite le norme riflettenti la vigilanza sulla esecuzione delle opere e l'erogazione della somma predetta.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'accordo con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 8.

È autorizzata a cura e spese dello Stato l'esecuzione di opere di risanamento ed eliminazione di grotte nell'abitato di Foggia per l'ammontare di L. 1.500.000.

Art. 9.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della strada da S. Sofia a Stia e dell'altra tra l'abitato di Premilcuore ed il Passo del Cavallino, si applicheranno le norme conte-

nute nell'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1189, anticipandosi interamente dallo Stato la spesa occorrente, salvo il ricupero delle quote a carico degli Enti interessati.

È autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione della strada denominata del Pian di Spino nel comune di Meldola, per l'importo di L. 200.000. Per il ricupero delle quote di contributo a carico degli Enti interessati si applicheranno le norme contenute nell'art. 3 del R. decreto 4 ottobre 1930, n. 1416.

Art. 10.

È autorizzata a cura e spese dello Stato, l'esecuzione dei lavori di prolungamento dei moli guardiani del porto di Cervia (Ravenna) per l'importo di L. 752.000.

Art. 11.

È autorizzata la somministrazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria della somma di L. 1.000.000, per la costruzione di case economiche e popolari e per impiegati.

Art. 12.

È autorizzata, per l'importo di L. 1.000.000, la concessione di sussidi nella spesa per lavori di ricostruzione o di riparazione di opere di Enti locali, compresi i lavori urgenti di ripristino o completamento, di opere igieniche, nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina, in dipendenza delle alluvioni, piene, frane e mareggiate, negli anni dal 1929 al 1934.

Per tali lavori si applicheranno le norme contenute nel R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 748, della legge 17 aprile 1930, n. 705, del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 745, del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, convertito nella legge 30 marzo 1933, numero 329, del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 287, e del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627.

Tutti gli atti che possano occorrere per la richiesta, la concessione e la liquidazione dei sussidi ai termini delle disposizioni su richiamate sono esenti da tassa di bollo, di registro, e sulle concessioni governative. L'esonero si estende anche agli eventuali diritti catastali ed alle tasse ipotecarie, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. È esclusa ogni altra agevolazione di carattere tributario contenuta nei provvedimenti richiamati nel precedente comma.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma di L. 110.000.000 nel modo seguente:

a) L. 85.000.000 per L. 32.500.000 nell'esercizio in corso, per L. 42.500.000 nell'esercizio 1935-36 e per L. 10.000.000 nell'esercizio 1936-1937;

b) L. 25.000.000 di cui all'art. 2 del presente decreto in ragione di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1934-1935 al 1938-39.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2023.

Imposizione di speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'imporre speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste, di imporre, a favore dell'esportazione italiana danneggiata, speciali tasse di compensazione su una o più merci originarie o provenienti da Paesi che, mediante speciali misure, abbiano stabilito un particolare trattamento di favore per talune merci di terzi Stati, che non venga applicato anche alle stesse merci di produzione italiana.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2024.

Modificazioni al regime doganale dei motocicli, delle parti staccate di motocicli e di velocipedi, nonchè degli acidi cresilico e fenico, della carta da parati e dei bottoni di madreperla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime daziario di taluni prodotti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
519	Carrozzelle:			
c)	— laterali o da rimorchio, per motocicli	Ciasc.	600 —	—
525	Motocicli		1900 —	—
527	Parti staccate e accessori di velocipedi:			
a)	— greggi, di ferro o di acciaio	Q.le	220, 20	0, 6
b)	— altri	»	458, 75	0, 6
527-bis	Parti staccate e accessori di motocicli:			
a)	— greggi, di ferro o di acciaio	»	500 —	1 —
b)	— altri	»	700 —	1 —
717	Acido:			
c)-bis	— cresilico	»	36, 70	—
d)	— fenico:			
	1° greggio	»	36, 70	1 —
	2° puro	»	73, 40	1 —
847	Carta:			
e)	— da parati	»	110 —	1, 4

Art. 2.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto ai « bottoni di madreperla, così detti di fantasia », di qualsiasi origine e provenienza, si rende applicabile il dazio generale, maggiorato del 15 % sul valore, stabilito dalla tariffa per i « bottoni di madreperla » (voce 897 *h*-bis).

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. 2025.

Importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di intensificare la lotta anticoccidica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto la voce 769 della vigente tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« L'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica a difesa delle piante di agrumi è ammesso, in via temporanea, in esenzione da dazio specifico e sul valore per un quantitativo non superiore a chilogrammi seicento all'anno, sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e foreste ».

Art. 2.

La tassa di scambio sull'acido cianidrico liquido direttamente utilizzabile allo scopo indicato nell'articolo precedente, senza ulteriore manipolazione, è stabilita nella misura ridotta di lire 0,50 per cento, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, convertito nella legge 8 febbraio 1932, n. 185, sia per gli scambi d'importazione, sia per quelli nell'interno del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 2026.
Modifiche al R. decreto 20 settembre 1928, n. 3279, sulla gestione delle spese militari in Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271;
Visto l'ordinamento politico amministrativo approvato con R. decreto 31 agosto 1928, n. 2302;
Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 3279, sulla gestione delle spese militari in Tripolitania ed in Cirenaica;
Ritenuto opportuno di semplificare i riscontri sulla gestione delle anzidette spese militari;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 3279 del 20 settembre 1928 è sostituito dal seguente:

« Presso la Direzione di Governo per gli affari di finanza di Tripoli e di Bengasi è istituito un Ufficio degli affari amministrativi militari.

« Il detto Ufficio provvede alla trattazione di tutti gli affari attinenti alla gestione degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese militari e per le spese dell'Arma dei carabinieri Reali, ed effettua il riscontro delle relative contabilità, in contanti ed in materia, anche per conto e con l'intesa della Ragioneria della colonia, osservando, per la parte di competenza della stessa Ragioneria, le direttive del capo ragioniere.

« Il capo dell'Ufficio predetto assume la responsabilità della revisione; vigila personalmente sulla tempestiva resa delle contabilità e appone sulle contabilità stesse, il visto per l'eseguito riscontro amministrativo e contabile.

« Fermo restando il disposto degli articoli 25 e 60 della legge 26 giugno 1927-V, n. 1013, e successive modifiche, tutti i rendiconti esaminati dall'Ufficio per gli affari amministrativi militari debbono essere rimessi al Ministero delle colonie, per tramite della Ragioneria della colonia, la quale, nella sua competenza, potrà anche effettuare ulteriori riscontri.

« Nulla è modificato a quanto dispone l'art. 6 della legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, in merito alle attribuzioni di carattere tecnico del comandante delle truppe ed a quanto dispone il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, che stabilisce le tabelle organiche del personale coloniale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934, n. 2027.
Soppressione del R. Vice consolato in Sète, ed istituzione di un R. Consolato in Montpellier con giurisdizione sui dipartimenti di Hérault, Gard, Lozére e Aveyron.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Vice consolato in Sète è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro Consolato in Montpellier con giurisdizione sui dipartimenti in Hérault, Gard, Lozére e Aveyron.

Art. 3.

La giurisdizione del Nostro Consolato generale in Marsiglia resta stabilita su i dipartimenti Bouches du Rhône, Vaucluse e Var e quella del Nostro Consolato generale in Nizza su i dipartimenti Alpes Maritimes e Basses Alpes.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 2028.
Modificazioni ai vigenti ordinamenti del personale e dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 modificato dai Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219, e 24 novembre 1932, n. 1627, che determinano i ruoli speciali del personale dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni in essi decreti contenute;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 15, lettera *a*), del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627, è sostituito come appresso:

« quelle al grado 11° sono conferite: 1° per un terzo dei posti mediante esame di concorso ad impiegati del grado inferiore che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado stesso; 2° per un terzo mediante esame di idoneità agli impiegati del grado inferiore che, alla data predetta, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado stesso; 3° per un terzo per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio di amministrazione a coloro, fra gli impiegati del grado inferiore, che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado stesso e si fossero trovati già in ruolo alla data del 30 giugno 1933 ovvero, se assunti posteriormente a tale data:

1° siano insigniti di medaglia al valore militare;

2° siano feriti per la causa fascista purchè in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferità;

3° abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

« Sarà assegnato in ordine successivo un posto per concorso di merito, uno per anzianità congiunta al merito ed uno per esame di idoneità. Qualora i posti da conferirsi per anzianità congiunta al merito non possano essere coperti o perchè non vi siano funzionari forniti dei requisiti prescritti o perchè ne sia riconosciuta la non promovibilità, essi andranno in aumento di quelli da conferirsi per esame di idoneità.

« I termini per gli esami di merito e di idoneità sono, rispettivamente, ridotti a tre ed a cinque anni per coloro che siano forniti di licenza di istituto tecnico superiore od altri titoli equipollenti conseguiti in base agli ordinamenti scolastici vigenti, sia prima che dopo il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928.

« Agli esami di concorso e di idoneità previsti dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

Art. 2.

All'art. 112 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 è inserito, dopo il secondo comma, un nuovo comma del seguente tenore:

« Nei concorsi per il conferimento degli Uffici vendita di prima classe, un quinto dei posti messi contemporaneamente o successivamente a concorso può essere attribuito ai funzionari di grado non inferiore all'ottavo del ruolo amministrativo di 1ª categoria gruppo *A*, che vi partecipino e siano riconosciuti idonei dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi ».

Art. 3.

All'art. 154 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sono aggiunte, dopo il secondo comma, le seguenti disposizioni:

« L'Amministrazione dei monopoli, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ha facoltà di eseguire direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli Uffici vendita, sezioni di vendita dei depositi e magazzini di vendita, alle rivendite.

« In tal caso, le somme da pagarsi dai rivenditori per il rimborso della spesa sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

« A favore di ciascun rivenditore è computata la indennità per il trasporto del sale che ad esso competa ai sensi del successivo articolo 156.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rifornimenti di sali chiesti dagli industriali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 354, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 2029.
Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Agnone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle giunte e dei Regi istituti d'istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, agli esami e alle tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo alla approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Agnone conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Agnone, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 62. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Agnone.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore di Agnone è costituito dai corsi e dalle classi indicati nella annessa tabella organica.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Campobasso;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a fare parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale; il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione . . . . L. 60
1ª iscrizione (immatricolazione) . . . . . . » 60
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . » 50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) . . . . » 150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale e i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e transitoriamente;
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità di una unica sessione o la promozione in prima sessione con una media non inferiore agli 8 decimi per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata legge quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Agnone

UN CORSO COMPLETO DI QUATTRO CLASSI.

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza con insegnamento	1	Ruolo *A* 7°	—	—
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo *B* dall'undicesimo all'ottavo grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera	1	Id.	—	II, III, e IV classe del corso
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **2030**.
Approvazione del nuovo statuto della Società letteraria di Verona.

N. 2030. R. decreto 16 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società letteraria di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **2031**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia etrusca di Cortona.

N. 2031. R. decreto 16 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia etrusca di Cortona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.
Determinazione, per l'anno 1935, delle quote per tessera e contributi associativi a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la deliberazione commissariale in data 27 ottobre 1934-XII, con cui vengono determinate le quote per tessera e contributi associativi nei confronti dei lavoratori iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Ritenuto che è opportuno modificare le quote deliberate per alcune categorie;
Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

A parziale modifica della deliberazione del commissario della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, per l'anno 1935 sono stabilite le seguenti quote per tessera e contributi associativi:

1° per i lavoratori della disciolta Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria: uomini L. 10 (dieci) donne L. 6 (sei) — (ad eccezione dei lavoratori delle provincie di Milano, Torino, Genova per i quali la quota è di L. 6 (sei) per gli uomini e L. 4 (quattro) per le donne);

2° per gli artisti dello spettacolo: L. 10 (dieci);

3° per i ferrotramvieri, internavigatori, addetti alle comunicazioni elettriche, impiegati delle comunicazioni: uomini L. 20 (venti) donne L. 10 (dieci);

4° per i lavoratori dei porti: L. 20 (venti);

5° per gli autisti (dipendenti): L. 10 (dieci);

6° per gli addetti ai trasporti complementari: uomini L. 10 (dieci) donne L. 6 (sei);

7° per gli ufficiali della marina mercantile, impiegati amministrativi, piloti, motoristi di volo, ufficiali e padroni della marina velica: L. 10 (dieci);

8° per i sottufficiali della marina mercantile ed operai delle linee aeree: L. 10 (dieci);

9° per gli impiegati amministrativi subalterni delle imprese di navigazione e per gli appartenenti alla bassa forza della marina velica: L. 10 (dieci).

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge e di contratto collettivo potrà essere richiesto ai lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(10511)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1934.
Divieto di importazione delle pietre preziose.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *A* « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
879	Pietre preziose:
	a - greggie;
	b/1 - fini o gemme propriamente dette.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10527)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2489 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Matteo, figlio del fu Matteo e di Eufemia Vitassovich, nato a Sanvincenti l'8 settembre 1880 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Fosca fu Michele e fu Fosca Petrovich, nata a Sanvincenti il 12 settembre 1882 ed al figlio Antonio, nato a Sanvincenti il 4 agosto 1904, alla nuora Billich Rosa di Michele e di Agata Petrovich, nata a Sanvincenti il 3 giugno 1902, moglie di Antonio Billich, ed al nipote Billich Marco-Domenico di Antonio e di Rosa Billich, nata a Sanvincenti il 30 novembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8458)

N. 2490 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Michele, figlio del fu Giacomo e della fu Mattea Rossan, nato a Sanvincenti il 16 luglio 1876 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Agata fu Michele e fu Fosca Petrovich, nata a Sanvincenti il 3 marzo 1880 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Eufemia, il 21 dicembre 1905; Maria, il 24 agosto 1917; Romano, il 28 luglio 1920; Tomaso, il 28 dicembre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8459)

N. 1515 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Climan ved. Caterina, figlia del fu Michele e della fu Eufemia Puch, nata a Sanvincenti il 22 ottobre 1853 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Michele Climan, nati a Sanvincenti: Agata il 7 gennaio 1902, Eufemia il 19 febbraio 1887 e Michele il 3 aprile 1879, nonchè alla nuora Climan Maria fu Martino e fu Eufemia Billich, moglie di Michele, nata a Sanvincenti il 2 febbraio 1884 ed ai nipoti, figli di Michele e di Maria Climan, nati a Sanvincenti; Giovanni il 21 dicembre 1905, Maria il 3 giugno 1907, Antonio il 2 giugno 1909, Marco-Carlo il 25 aprile 1911, Oliva l'8 settembre 1913, Fosca il 9 febbraio 1917 e Michele il 6 luglio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8526)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 dicembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, che modifica il ruolo unificato dell'Ufficio dei trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294, del 15 dicembre 1934.

(10528)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 20 dicembre 1934, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, contenente modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza.

(10529)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 20 dicembre 1934, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re.

(10530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle Ferrovie del Monferrato.

Si notifica che nel giorno di martedì 29 gennaio 1935-XIII, alle ore 9, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle Ferrovie del Monferrato, passate in servizio della Direzione generale del Debito pubblico:

61ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852 n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 1050 attualmente vigenti;

69ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862 n. 702), nel quantitativo di n. 404 sulle n. 12338 attualmente vigenti;

39ª estrazione delle azioni comuni per la linea Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle n. 9876 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1935, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 19 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10523)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 269.

Media dei cambi e delle rendite del 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.595
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.932
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.10
Id. 3,50 % (1902)	83.55
Id. 3 % lordo	63.425
Prestito Conversione 3,50 %	84.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.575
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.10
Id. id. 5 % id. 1941	103.725
Id. id. 4 % id. 1943	99.275

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa esercizio funivie « S.A.C.E. » con sede in Bologna, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(10524)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per 45 posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa e per 50 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1934-XII pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del successivo giorno 27, coi quali nell'indire nella carriera amministrativa ed in quella d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, rispettivamente un concorso per esame a 45 posti di vice segretario in prova, ed un concorso a 50 posti di alunno d'ordine in prova, veniva fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni delle prove scritte.

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 45 posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa, e quelle del concorso a 50 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, avranno luogo: le prime nei giorni 14, 15 e 16. e le altre nei giorni 23 e 24 gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10533)

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per posti nei vari ruoli di ragioneria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1934-XII, con i quali vennero indetti i seguenti concorsi per esami:

a) a 35 posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*);

b) a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

c) a 12 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*);

d) a 15 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatto riserva di stabilire le date delle prove scritte:

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di vice segretario di ragioneria in prova nel personale del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*) sono stabilite pei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1935-XIII.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*) sono stabilite pei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1935-XIII.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 12 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Ragionerie Centrali (gruppo C) sono stabilite pei giorni 16 e 17 gennaio 1935-XIII.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami a 15 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di Finanza sono stabilite pei giorni 18 e 19 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10534)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 18 posti di volontario negli Uffici esterni del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 stesso mese n. 253, col quale fu indetto un concorso per esami a 18 posti di volontario nel ruolo del personale degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo *B*) e venne, giusta l'art. 3, fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso stesso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 18 posti di volontario nel ruolo del personale degli Uffici esteri del Tesoro (gruppo *B*) avranno luogo in Roma nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10535)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 18 posti di alunno in prova degli Uffici esterni del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 stesso mese n. 253, col quale fu indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo *C*) e venne, giusta l'art. 7, fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso stesso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine degli Uffici esterni del Tesoro (gruppo C) avranno luogo in Roma nei giorni 25 e 26 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10536)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 170 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 24 ottobre 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 110 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 dicembre 1934-XIII, col quale i posti messi a concorso col precedente decreto sono stati aumentati da 110 a 170;

Visto l'art. 3 del citato decreto 24 ottobre 1934 col quale si è fatto riserva di stabilire i giorni in cui avranno luogo le prove scritte per il predetto concorso;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a 170 posti di volontario nel ruolo (gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, bandito con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, avranno luogo nelle sedi indicate nell'art. 3 del decreto stesso, nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10537)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 140 posti di alunno d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esame a 140 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;
Visto l'art. 7 del sopracitato decreto, col quale si è fatta riserva di stabilire i giorni in cui avranno luogo le prove scritte per il predetto concorso;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a 140 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, bandito con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, avranno luogo nelle sedi indicate nell'art. 7 del decreto stesso nei giorni 21 e 22 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10538)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 50 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 24 ottobre 1934-XII, col quale è stato bandito un concorso per esame a 50 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*) nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari;
Vista la riserva contenuta nell'articolo 3 del detto decreto circa la fissazione dei giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte dell'esame;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per 50 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1935-XIII, nelle sedi indicate nel bando di concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10539)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 60 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 24 ottobre 1934-XII, col quale è stato bandito un concorso per esame a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*);
Vista la riserva contenuta nell'articolo 3 del detto decreto circa la fissazione dei giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte dell'esame;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*), avranno luogo nei giorni 30 e 31 gennaio 1935-XIII nelle sedi indicate nel bando di concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10540)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di alunno d'ordine in prova nelle Conservatorie delle ipoteche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 24 ottobre 1934-XII, col quale è stato bandito un concorso per esame a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche (gruppo *C*);
Vista la riserva contenuta nell'articolo 3 del detto decreto circa la fissazione dei giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte dell'esame;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche (gruppo *C*), avranno luogo nei giorni 1 e 2 febbraio 1935-XIII nelle sedi indicate nel bando di concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10541)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 3 posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale nell'indire un concorso per esame a tre posti di chimico in prova nel ruolo di gruppo *A*) del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, si faceva riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a tre posti di chimico in prova nel ruolo di gruppo *A*) del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XIII, avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane a partire dal giorno 14 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10542)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 100 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale nell'indire un concorso per esame a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, si faceva riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10543)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 20 posti di ufficiale tecnico in prova delle imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale nell'indire un concorso per esame a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *C*) delle imposte di produzione, si faceva riserva di stabilire con successivo provvedimento i giorni delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *C*) delle imposte di produzione, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, avranno luogo nei giorni 4 e 5 febbraio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10544)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 20 posti di ingegnere in prova dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1934-XII, col quale fu bandito un concorso per esami per il conferimento di 20 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A*) dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Considerato che con l'art. 7 del decreto stesso fu presa riserva di fissare i giorni per lo svolgimento delle relative prove scritte;

Ritenuta la necessità di sciogliere la detta riserva;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di 20 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, bandito con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10545)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di volontario nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1934-XII, col quale fu bandito un concorso per esami per il conferimento di 40 posti di volontario nel ruolo della carriera del gruppo *B*) dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Considerato che con l'art. 7 del decreto stesso fu presa riserva di fissare i giorni per lo svolgimento delle relative prove scritte;

Ritenuta la necessità di sciogliere la detta riserva;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di 40 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*) del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, bandito con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1935-XIII nell'ora e nelle sedi che il Ministero comunicherà in tempo utile ai candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10546)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 60 posti di disegnatore o di computista in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1934-XII, col quale fu bandito un concorso per esami per il conferimento di 60 posti di disegnatore o di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C*) dell'Amministrazione del castato e dei servizi tecnici;

Considerato che con l'art. 7 del decreto stesso fu presa riserva di fissare i giorni per lo svolgimento delle relative prove scritte;

Ritenuta la necessità di sciogliere la detta riserva;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di 60 posti di disegnatore o di computista in prova nel ruolo di gruppo *C*) del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, bandito con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XIII, avranno luogo nei giorni 28 e 29 gennaio 1935-XIII, nell'ora e nelle sedi che il Ministero comunicherà in tempo utile ai candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10547)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 6 posti di vice segretario nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, n. 05/11717-1934, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1934-XII, registro n. 1, foglio n. 258, con il quale è indetto un concorso per esami per la nomina a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato;

Decreta

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 1935-XIII, nei locali che saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

La prova di lingue estere avrà luogo in Roma nella medesima sede nel giorno 7 febbraio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10548)

Diario delle prove scritte del concorso bandito per 40 posti di applicato tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, n. 05/11716, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre stesso anno, registro numero 1, foglio n. 259, col quale fu indetto un concorso per esami

per la nomina a 40 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: n. 14 posti nella branca di servizio « Coltivazioni » e n. 26 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo nei giorni 14 e 15 gennaio 1935-XIII nelle sedi che saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10549)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Graduatoria del concorso a 25 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934, col quale fu indetto un concorso per esami a 25 posti di vice segretario in prova nei Regi provveditorati agli studi;
Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Veduti gli atti della Commissione giudicatrice medesima e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del sopraindicato concorso, per esami a 25 posti di vicesegretario in prova (gruppo *A* - grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi, indetto col decreto Ministeriale 1° gennaio 1934 sopra citato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Venezia Giuseppe	8,66	8,50	17,16
2	Forte Mario	9,08	7,66	16,74
3	Malusardi Carlo	8,31	7,95	16,26
4	Vacca Francesco	8,41	7,80	16,21
5	Monaco Giovanni	8,16	8,03	16,19
6	Moscato Giovanni	8,33	7,76	16,09
7	Paratore Gaetano	8,25	7,76	16,01
8	Guccione Salvatore	8,16	7,83	15,99
9	Maresca Alberto	7,83	8,08	15,91
10	Santoro Mario	7,76	8,10	15,86
11	Massolo Filippo	8,08	7,60	15,68
12	Venza Calogero	7,83	7,76	15,59
13	Coro Tullio	7,50	8	15,50
14	Modica Giovanni	7,63	7,73	15,36
15	Gentile Luigi	7,83	7,41	15,24
16	Marini Adriano	7,91	7,25	15,16
17	Vestri Aldo	7,91	7,10	15,01
18	Fiordiliso Gennaro	7,58	7,38	14,96
19	Atzeni Eulo	7,51	7,43	14,94
20	Di Noto Marrella Giuseppe	7,58	7,33	14,91
21	Zampetti Furio	7,50	7,33	14,83
22	Antonini Anselmo	7,90	6,90	14,80
23	Boeri Ermanno	6,91	7,85	14,76
24	Mancini Giovannangelo	8,66	6	14,66
25	Cimino Francesco	7,65	7	14,65
26	Gliozzi Aldo	7,91	6,66	14,57
27	Parente Mario	7,18	7,28	14,46
28	Melpignano Patrizio	7,16	7,21	14,37
29	Cecconi Mario	8,08	6,27	14,35
30	Mollo Antonio	7	7,33	14,33
31	Adone Antonio	7,83	6,43	14,26
32	Caiazza Domenico	8	6,16	14,16
33	Placidi Arnaldo	8,03	6	14,03
34	D'Elia Massimo	7,68	6,33	14,01
35	Tomei Albino	7,16	6,78	13,94
36	Palamà Giuseppe, iscritto al P. N. F. dal 29-10-1920	7,56	6,33	13,89
37	Romano Antonino	7,33	6,55	13,88
38	Aquili Giovanni	7,25	6,61	13,86
39	Des Loges Giulio	7,75	6,10	13,85
40	Pucci Giulio	7,16	6,66	13,82
41	Notarantonio Mario	7	6,81	13,81
42	Romano Mariano, iscritto al P. N. F. dal 1°-10-1922	7,25	6,33	13,58
43	Ferrara Carlo	7,50	6,05	13,55
44	Tanchis Francesco	7	6,50	13,50
45	Loso Mario	7	6,27	13,27
46	Brancatelli Carmelo	7,16	6	13,16
47	Rossi Camillo	7	6,07	13,07

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Venezia Giuseppe
2. Forte Mario
3. Malusardi Carlo
4. Vacca Francesco
5. Monaco Giovanni
6. Moscato Giovanni
7. Paratore Gaetano
8. Guccione Salvatore
9. Maresca Alberto
10. Santoro Mario
11. Massolo Filippo
12. Venza Calogero
13. Coro Tullio
14. Modica Giovanni
15. Gentile Luigi
16. Marini Adriano
17. Vestri Aldo
18. Fiordiliso Gennaro
19. Atzeni Zulo
20. Di Noto Marrella Giuseppe
21. Zampetti Furio
22. Antonini Anselmo
23. Boeri Ermanno
24. Palamà Giuseppe.
25. Romano Mariano

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, secondo l'ordine appresso indicato:

1. Mancini Giovannangelo
2. Cimino Francesco
3. Gliozzi Aldo
4. Parente Mario
5. Melpignano Patrizio
6. Cecconi Mario
7. Mollo Antonio
8. Adone Antonio
9. Caiazza Domenico
10. Placidi Arnaldo
11. D'Elia Massimo
12. Tomei Albino
13. Romano Antonino
14. Aquili Giovanni
15. Des Loges Giulio
16. Pucci Giulio
17. Notarantonio Mario
18. Ferrara Carlo
19. Tanchis Francesco
20. Loso Mario
21. Brancatelli Carmelo
22. Rossi Camillo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10525)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore.*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.